



**COMUNE di GRIGNASCO**  
**Provincia di Novara**

N. 60 Reg. Delib.  
Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DONA' IN DATA 16.10.2014 NS. PROT. N. 8284 AD OGGETTO "LA "GUERRA" DELL'ICI :E' VALSA LA PENA COMBATTERLA?"**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addi VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore DIECI e minuti ZERO e seguenti, presso la Biblioteca Comunale, sita in P.zza Cacciarni n. 10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BEATRICE Roberto - Sindaco	Si
2. BALZARINI Alessandro - Assessore	Si
3. PIZZI Maurizio - Assessore	Si
4. GARAMPAZZI Pier Tomaso - Assessore	Si
5. CARU' Enrico - Consigliere	Si
6. BUI Katia - Vice Sindaco	Si
7. GODIO Giuseppe - Consigliere	Si
8. DESILANI Fabio - Consigliere	Si
9. VINZIO Paolo - Consigliere	No Giust.
10. PETTINATO Luca - Consigliere	Si
11. DONA' Davide - Consigliere	Si
12. BELLAN Massimo - Consigliere	Si
13. GIACOPELLI Gaetano - Consigliere	Si
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il sig. BEATRICE Roberto nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale sig. REGIS MILANO dott. Michele.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DONA' IN DATA 16.10.2014 NS. PROT. N. 8284 AD OGGETTO "LA "GUERRA" DELL'ICI :E' VALSA LA PENA COMBATTERLA?"**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Donà Davide, per la lettura dell'interpellanza presentata in data 16.10.2014 ns. prot. n. 8284 ad oggetto "La guerra dell'ICI: è valsa la pena combatterla?", che si allega alla presente sotto la lettera A);

**SENTITI:**

- il Consigliere Donà sottolinea che questa interpellanza è stata inoltrata quale proposta di riflessione e di informazione ai cittadini;
- l'Assessore Bui che riscontra leggendo la relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato B), esprimendo inoltre ringraziamenti per il lavoro svolto dagli uffici comunali competenti;
- il Consigliere Donà si ritiene soddisfatto;

### **IL SINDACO**

**PRESO ATTO** del venir meno di ulteriori interventi.

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 22 commi 4 e 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con proprio atto n. 4 in data 29.01.2002 ed entrato in vigore il 15.02.2002, data d'esecutorietà della deliberazione di approvazione dello stesso, e secondo la prassi consolidata, sulle interrogazioni non si provvede a votazione, ma si procede alla sola redazione del verbale del punto in trattazione inserito all'ordine del giorno;

### **DICHIARA**

**ESAURITA** la trattazione del punto in discussione

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
(F.to BEATRICE Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

---

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(F.to FRANZINI Annalisa)

---

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012

Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to BONAZZI Valentina)

---

Per copia conforme all'originale:

Lì \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(REGIS MILANO dott. Michele)

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

---

### ESECUTIVITÀ

◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva li \_\_\_\_\_, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

◇ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

Alla Cortese Attenzione

- Spett. le Sindaco Sig. Roberto BEATRICE
- Spett. le Assessore di Competenza

Comune di Grignasco  
Via Vittorio Emanuele II, 15  
28075 GRIGNASCO (NO) - Italy

In accordo al Regolamento del Consiglio Comunale Parte II Capo III Articolo 22

## INTERPELLANZA

Si richiede che la presente Interpellanza sia iscritta all'Ordine Del Giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio Comunale successiva alla presentazione della medesima al protocollo generale dell'Ente, e che in tale adunanza vi venga data risposta.

Grignasco, addì 16 ottobre 2014

Oggetto: **La "Guerra" dell'ICI: è valsa la pena combatterla?**

### PREMESSO CHE:

Il Comune di Grignasco, a partire dall'agosto 2010, ha eseguito accertamenti riguardo alla tassazione ICI delle aree Residenziali Esistenti (RE), con effetto retroattivo dal 2004;

A seguito di ciò la precedente minoranza consiliare ha interrogato l'Amministrazione in merito alla correttezza di tali accertamenti. Ricevuta risposta ritenuta non soddisfacente, la medesima ha dato seguito all'azione, assistendo (tramite il proprio partito politico di riferimento) alcuni contribuenti nel presentare i ricorsi in autotutela avverso la tassazione ICI delle aree RE.

Il Comune di Grignasco, considerando pienamente legittima e giuridicamente fondata la propria posizione, rigettò i ricorsi, e i contenziosi andarono in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale;

Da quanto riportato dalla stampa locale in data 25 Agosto 2014, in forma di dichiarazioni rilasciate dal segretario del partito politico che ha assistito i contribuenti, la vicenda pare essersi conclusa con una vittoria di merito di un esiguo numero di questi, con accoglimento dei ricorsi da parte della Commissione Tributaria Provinciale e conseguente annullamento degli atti impugnati. Dal medesimo articolo si desume però che la maggior parte dei ricorsi è stata respinta perché presentata oltre i 60 giorni previsti.

### CONSIDERATO CHE:

I contenziosi sono costati al Comune di Grignasco una cifra, pare, di circa 12.000 euro, per la parcella del proprio avvocato difensore e per la condanna al pagamento delle spese di lite e accessorie al difensore della controparte;

Vi è stato, inoltre, un indubbio impegno di risorse pubbliche (personale del Comune e amministratori) dedite a seguire le pratiche, impegno non stimabile con precisione, ma sicuramente di non trascurabile entità;

Tali spese, seppur in ragione di una legittima e democratica disputa fra le parti in causa, sono state di fatto sostenute da tutta la comunità grignaschese;

Le notizie e i numeri diffusi sulla vicenda sono stati piuttosto contraddittori, frammentari e nel complesso non del tutto efficaci al fine di chiarirla nel suo insieme, sia nel merito che nelle proporzioni,

### E PUNTUALIZZATO CHE:

Lo scrivente non ha avuto e non ha coinvolgimenti politici e/o personali in merito all'oggetto della questione, ma presenta questa Interpellanza al fine di favorire e coadiuvare la piena informazione ai cittadini,

### SI RITIENE CHE:

Sia opportuno che l'Amministrazione Comunale ne riferisca in seduta pubblica istituzionale, di conseguenza,

**IL CONSIGLIERE DAVIDE DONÀ CHIEDE**  
al Sig. Sindaco e/o all'Assessore di Competenza, di relazionare al Consiglio Comunale:

**Esplicitando e motivando la condotta del Comune di Grignasco  
in merito alla vicenda ICI aree RE, fornendo dei dati numerici  
che ne supportino la sua complessiva valutazione.**

Ringraziando, con Cordialità,

Davide DONÀ  
Consigliere Comunale

COMUNE DI GRIGNASCO

16 OTT 2014

PROT. N. 5284  
CAT. 2 CL. 3 FASC.



INTERPELLANZA "La Guerra dell'ICI: è valsalta pena combatterla?"

In relazione all'interpellanza di cui in oggetto presentata dal Consigliere Comunale di Minoranza Davide Donà si esplicita e riferisce quanto segue.

In via preliminare è d'obbligo precisare che la tassazione delle aree residenziali esistenti è prevista dalla normativa ICI normata dal D. Lgs 504/1992, sin dal 1992 pertanto gli Enti locali erano tenuti a provvedere alla tassazione delle aree de quo, adempimento che le Amministrazioni precedenti hanno di fatto disatteso; tale omissione non può che aver contribuito allo stato di dissesto evidenziato dall'attuale amministrazione al momento del suo insediamento.

In primis non può pertanto che sottolinearsi che l'applicazione della tassazione delle aree residenziali esistenti si sia realizzata in ottemperanza ad un dato normativo che avrebbe dovuto applicarsi in epoca ben anteriore.

In secondo luogo non può sottacersi che l'accoglimento dei ricorsi presentati in autotutela da parte dei cittadini e l'eventuale inerzia nella mancata costituzione nei ricorsi dai medesimi presentati presso la competente commissione tributaria provinciale avrebbe di fatto creato due situazioni a parere dell'attuale parimenti discutibili. Da un lato si sarebbe violata una previsione normativa che prevede a carico degli Enti locali la previsione della tassazione delle aree residenziali esistenti, con conseguente danno erariale all'Ente Comunale, dall'altro si sarebbero beneficiati alcuni cittadini a discapito di altri che regolarmente avevano adempiuto al proprio onere tributario.

Nello specifico a fronte di 651 nominativi interessati da atti ICI emessi per le annualità 2004-2010 e un totale di 3012 atti notificati, sono stati presentati 27 ricorsi di cui 3 per fabbricati e 24 per aree fabbricabili.

Gli importi degli atti oggetto di ricorso relativi alle aree fabbricabili sono pari ad euro 33.505,00 (euro 22.822,00 importo ridotto nel caso di pagamento effettuato entro il 60° giorno dalla notifica dell'atto); di tale importo è stata incassata la somma di euro 32.921,00 in parte relativi a pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica e quindi con applicazione di importo ridotto e in parte effettuati oltre il 60° giorno dalla notifica dell'atto impositivo.

Dei ricorsi effettuati dai contribuenti e risultati vittoriosi in primo grado, alcuni (6) sono stati annullati a seguito di ricorso in appello promosso dal Comune presso la Commissione Tributaria Regionale, la quale, in accoglimento dell'appello, ha sancito che in base al principio statuito dalla Corte Costituzionale con ordinanza 27.2.2008 n. 41, ovvero che *l'edificabilità di un terreno e la conseguente imponibilità ai fini I.C.I. deve essere verificata in base alle sole previsioni del piano regolatore, anche se privo di strumenti attuativi, essendo sufficiente, ai fini fiscali, l'astratta edificabilità del suolo a giustificare la valutazione del terreno secondo il suo valore venale ed a differenziare radicalmente tale tipo di suoli da quelli agricoli non edificabili*". Ha proseguito la Commissione Tributaria Provinciale sancendo che nel caso di specie la mancata individuazione del valore di riferimento da parte del Comune non può costituire per i contribuenti una causa esimente dal pagamento dell'imposta, in quanto detta determinazione costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione comunale, in mancanza dell'esercizio della quale i contribuenti avrebbero comunque dovuto provvedere ad auto liquidare l'imposta in ottemperanza del principio statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza 2.7.2009 n. 15558.

In altri 14 casi gli stessi contribuenti hanno rinunciato all'esito di primo grado rinunciando a dare esecuzione alla relativa sentenza ed impegnandosi a provvedere al pagamento delle spese legali esposte dal legale incaricato dal Comune di Grignasco.

4 ricorsi presentati dai contribuenti sono invece stati respinti con condanna alla rifusione delle spese al Comune per complessivi euro 2.100,00; in tre casi di ricorso accolto in primo caso il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese per complessivi euro 600,00, nei restanti casi le spese sono state compensate, in primo grado e concordata al rifusione delle spese di secondo grado con atto di rinuncia dei contribuenti alla resistenza nei procedimenti di secondo grado incardinati dal Comune.

Si conclude ribadendo che a prescindere dal lato meramente economico il Comune, si ribadisce, chiamato in causa dai contribuenti nei casi sopra enumerati, nel costituirsi in giudizio e nel promuovere i ricorsi in secondo grado non ha agito in virtù principio della pur legittima e democratica disputa tra le parti citata dal Consigliere di Minoranza a carico di tutta la comunità di Grignasco, ma ha evitato il verificarsi di condizioni atte ad arrecare anche nella continuità del tempo all'ente danno di natura erariale, ha permesso il consolidarsi del principio indicato dalla Commissione Tributaria Regionale sopra riportato utile per chiarire le situazioni evidenziate dai contribuenti a mezzo dei loro ricorsi e sicuramente utili in futuro e non ultimo ha contribuito a realizzare un principio di equità contributiva .